

13. ALIQUOTE 2026 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'INPS, con circolare n. 8/2026, cui si rimanda per le tabelle con la specifica per le singole categorie assicurate, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l'anno 2026.

L'aliquota contributiva e di computo ai fini dell'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% per la maternità, ex D.M. 12 luglio 2007;
- 1,31% per la DIS-COLL (soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione, nonché da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, dottorato di ricerca, incarichi di ricerca, assegno, borsa di studio).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2026, l'aliquota è confermata al 24%.

Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l'aliquota (comprensiva dell'aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive sopra descritte) dev'essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'IRPEF, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato, come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca.

Nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo, per l'anno 2026, per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini IVS, e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS dev'essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Per i lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP (escluso chi operi nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali) è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 dev'essere effettuato sul 50% dell'imponibile contributivo.

Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive già sopra specificate.

Per l'anno 2026 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995, è pari a 122.295 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026). L'acconto 2026 deve essere calcolato con le aliquote per il 2026.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2026 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2025.

Minimale per l'accredito contributivo

Per l'anno 2026 il minimale di reddito è pari a 18.808 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

a) professionisti:

- 4.903,25 euro (di cui 4.702 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.702 euro ai fini pensionistici per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all'art. 53, TUIR, del settore dilettantistico, applicando l'aliquota del 25% ai fini IVS e 201,25 euro per aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all'1,07%;

b) parasubordinati e figure assimilate:

- 6.342,06 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.903,25 euro (di cui 4.702 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti in Gestione separata come liberi professionisti per i quali l'Ente locali applica l'aliquota del 26,07%;

- 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – art. 15-bis, commi 3 e 5, D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%;
- 4.895,72 euro (di cui 4.513,92 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – art. 15-bis, commi 3 e 5, D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compresi per gli iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%;
- 4.702 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure simili dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, applicando l'aliquota del 25% ai fini pensionistici e 381,80 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.